

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5923 del 19/12/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME PO AD USO AGRICOLO PER COLTIVAZIONE DI PIOPPI E GUADO IN LOCALITA' ISOLA GIAROLO NEL COMUNE DI ROCCABIANCA (PR). DITTA: FIACCADORI ETTORE. PRATICA: PR12T0071.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6101 del 19/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

### PRESO ATTO che risulta:

- una concessione rilasciata ai sig.ri Fiaccadori Ettore CF. FCCTTR37T30E253T e Fiaccadori Alessandro CF.FCCLSN22A15E253V per l'occupazione di area demaniale ad uso agricolo per coltivazione di pioppi nel comune di Roccabianca (PR) per una superficie complessiva di 17,9790 ettari con scadenza 31/12/1999, ed una relativa istanza di rinnovo assunta il 13/5/1999 dal Ministero delle Finanze – Ufficio del territorio.
- una richiesta di rinnovo di concessione presentata il 27/10/2011 con protocollo PG.2011.261305 di pari data dal contitolare sig. Fiaccadori Ettore CF. FCCTTR37T30E253T integrata con successiva nota PG.2012.79545 del 28/3/2012 per l'occupazione di area demaniale ad uso

agricolo per coltivazione di pioppi nel comune di Roccabianca (PR) identificata al foglio 9, mappali 153, 161, 163, 113, 162, 154/parte ed area non censita fronte mappali 153, 163 e 113, per una superficie complessiva di 18 ettari (di cui 5 ettari non coltivabili), oltre a 150 m di viabilità d'accesso (guado) con regolarizzazione ai sensi dell'art.22 L.R. 7/2004 anche a seguito delle precedenti richieste.

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 99 del 03/04/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO INOLTRE** che, per la definizione del canone, la destinazione d'uso è agricolo per coltivazione pioppi e guado;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito Natura 2000 SIC-ZPS IT4020022 "*Basso Taro*";

**PRESO ATTO** degli assensi, condizionati con prescrizioni contenute nel disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione, espressi da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (Nullaosta idraulico nota PGPR/2018/12979 del 20/06/2018);
- Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna (Nullaosta PG/2019/44253 del 19/03/2019);

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie, quanto dovuto per i canoni pregressi e il canone per l'anno 2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 2.590,00 in data 5/7/2016 sul c/c 00367409 con versamento effettuato da "Guasti Sergio Guasti Giorgio" con causale "D.C. Fiaccadori Ettore Ercole PR12T0071" e la somma integrativa pari a euro 49,62 in data 04/11/2019 sul c/c bancario avente IBAN IT18C0760102400000000367409 versata dal concessionario;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Fiaccadori Ettore CF. FCCTTR37T30E253T la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, di 18 ettari (di cui 5 ettari non coltivabili) sita in località isola di Giarolo, nel Comune di Roccabianca (PR), catastalmente identificata al foglio 9, mappali 153, 161, 163, 113, 162, 154/parte ed area non censita fronte mappali 153, 163 e 113, per uso agricolo per coltivazioni pioppi oltre a 150 m di viabilità di accesso (guado), codice pratica PR12T0071;
2. di stabilire che la coltivazione di pioppi nelle aree oggetto dalla presente concessione debba concludersi al termine delle coltivazioni esistenti e comunque non oltre il 31/12/2024 e che, considerato il diverso grado di sviluppo dei vari pioppeti, è facoltà del concessionario cessare anche parzialmente l'occupazione delle aree concesse, previa comunicazione all'amministrazione concedente;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/11/2019 (ricevuto con PG/2019/173211 del 11/11/2019);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.639,62 euro;
5. di stabilire che nel corso della concessione il canone dovuto può variare come previsto dal disciplinare;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.639,62 euro;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al sig. Fiaccadori Ettore CF. FCCTTR37T30E253T (cod. pratica PR12T0071).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, individuata catastalmente al foglio 9, mappali 153, 161, 163, 113, 162, 154/parte ed area non censita fronte mappali 153, 163 e 113 del Comune di Roccabianca (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 18 ettari, è destinata ad uso agricolo per coltivazioni pioppi per 13 ettari e ad uso mantenimento e conservazione di area naturale per 5 ettari oltre a 150 m di viabilità di accesso (guado).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario ha la facoltà di chiedere la rideterminazione del canone nel caso intenda restituire le porzioni delle aree date in concessione dove la coltivazione sia giunta a termine. Il canone di concessione può così variare ed essere aggiornato nel tempo senza che ulteriori modifiche alla presente concessione.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario avente IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestati a "STB - *Affluenti Po*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.639,62 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al termine delle coltivazioni esistenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L'area attualmente destinata a coltivazione di pioppeto non è rinnovabile per il tipo di uso così come prescritto dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna nella Valutazione di incidenza sotto riportata.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario è tenuto agli adempimenti dalla concessione indicati per la cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione della pratica e della restituzione del deposito cauzionale.

### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

## **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. Sono fatte salve la possibilità dell'Amministrazione di poter disporre diversamente e le prescrizioni del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna nella Valutazione di incidenza sotto riportata.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino, ove previsto, nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO  
E DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PGPR/2018/12979 del 20/06/2018 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo):

***“ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI***

*1. l'intervento di ripristino del guado è subordinato alla presentazione della documentazione progettuale corredata di:*

*a) relazione descrittiva dell'intervento di ripristino;*

*b) rilievo dello stato di fatto dell'opera;*

*c) planimetria e sezione trasversale dell'opera;*

*d) elaborati fotografici;*

*2. il guado esistente dovrà essere mantenuto nelle attuali condizioni di quota e ripristinato mediante l'allontanamento del materiale di natura eterogenea che lo costituisce in parte. Successivamente si dovrà provvedere a stendere uno strato uniforme di ghiaia grossolana sopra la quale si procederà alla formazione di opportuno rivestimento in pietrame calcareo, analogamente le sponde dovranno essere rivestite in materiale calcareo di media pezzatura.*

*3. prima dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione scritta al fine di potere procedere alle opportune verifiche di polizia idraulica da parte del personale tecnico*

incaricato;

4. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;

5. la concessione in esame ed autorizzata dovrà essere conforme agli elaborati tecnici allegati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e delle prescrizioni impartite da questo Ufficio a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;

6. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;

7. è fatto divieto assoluto di trasportare materiale lapideo fuori dall'alveo (ghiaie e sabbie), depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

8. sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

9. analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

## **ART. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. in considerazione delle lavorazioni da realizzarsi, eseguibili solo in assenza di deflusso e, pertanto, presumibilmente durante la stagione asciutta, le opere che si autorizzano potranno

*essere realizzate nei mesi estivi;*

*2. in adempimento dell'art. 12 del R.D. 523/1904, nel Disciplinare di Concessione/Autorizzazione Unica dovrà essere esplicitamente previsto a carico del Richiedente della manutenzione — ordinaria e straordinaria — in corrispondenza del manufatto (per un tratto significativo del corso d'acqua a monte e a valle dell'attraversamento), ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo, delle opere di difesa idraulica esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli — materiale flottante — depositatosi nel pressi della struttura suddetta, ferma restando al necessità dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. L'AIPo si riserva, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua;*

*3. resta esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia in ordine alla stabilità del manufatto (danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell'alveo). In caso di asportazione da parte della corrente dell'attraversamento o di sue parti nulla sarà dovuto al Concessionario;*

*4. eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti la realizzazione dell'opera saranno ripristinati ad onere del Concessionario;*

*5. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;*

*6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce A e B del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;*

*7. è a totale carico del Concessionario la gestione del guado, ivi compresa la responsabilità*

*del traffico veicolare e pedonale e il monitoraggio del corso d'acqua. Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del guado in caso di piena in modo da garantire la tutela della pubblica e privata incolumità derivante dalla presenza e dall'esercizio del guado;*

*8. l'accesso al guado dovrà essere interdetto con idonei dispositivi nel caso di avverse condizioni metereologiche e/o diramazioni di bollettini riguardanti lo stato di attenzione o di allerta metereologica da parti degli organi preposti;*

*9. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno delle fasce A e 8 del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Po, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;*

*10. lungo la viabilità d'accesso al guado dovranno essere posizionati idonei cartelli monitori di tipo unificato e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua e del relativo divieto d'accesso;*

*11. il Concessionario si impegna a rimuovere il guado ed i relativi manufatti al termine della concessione così come in caso di rinuncia ed a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'AIPo che, per motivi di servizio o di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento, senza spese per il Concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.*

### **ART. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

*1. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono all'Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;*

2. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

3. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;

5. in corrispondenza della località ove debbono realizzarsi le opere autorizzate, il Concessionario dovrà porre in sito una tabella con indicati gli estremi della concessione;

6. il Concessionario dovrà prendere, in via preventiva, gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla ittiologia ed all'inquinamento delle acque.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza, ricevuta con nota PG/2019/0044253 del 19/03/2019 dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna:

“... espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale interessati, la concessione prevista non incide in maniera negativa significativa sul sito in questione e

*risulta, quindi, compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 a condizione che al termine della concessione l'area al termine della coltivazione del pioppeto esistente venga lasciata all'evoluzione naturale. Questo potrà avvenire anche in modo scalare nel tempo in funzione del diverso grado di sviluppo dei vari pioppeti insistenti nell'area; le ceppaie dei pioppi potranno essere lasciate in loco dopo l'abbattimento degli stessi."*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**